

Gli appalti per beni e servizi culturali dopo il decreto semplificazioni

*A domanda Risponde **Antonio BERTELLI***

02 dicembre 2020 dalle ore 11.30 alle ore 12.30

**Prossimo
appuntamento:**

**03 dicembre 2020
dalle ore 11.30 alle
ore 12.30**

Gli argomenti del webinar

- I beni e servizi culturali tra codice dei contratti e codice dei beni culturali e TUEL
- Le direttive UE e appalti di servizi culturali: una specifica soglia
- Particolari regimi di appalto per servizi culturali
- I servizi culturali dopo il decreto semplificazioni
- Appalti di lavori su beni culturali dopo il decreto semplificazioni
- Disciplina specifica per i beni culturali: RUP, avvalimento, varianti
- La concessione di servizi culturali
- Il PPP in materia culturale
- Il regime delle sponsorizzazioni dopo il decreto semplificazioni
- Cenni su altre forme contrattuali previste prodromica

Domanda : *Nel caso di affidamento di lavori di importo superiore ad € 500.000,00 su bene vincolato ma rientrante nei settori speciali di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 120/2020 (ad esempio, scuola), è consentito derogare al criterio dell'OEPV? Grazie*

Risposta l'art. 148 comma 6 del codice dei contratti prevede che per i lavori SOA OS2 e OS 25 e per le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico (art. 10 codice beni culturali), in deroga al disposto dell'art 94, comma 4 può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro. Tuttavia il richiamo all'art. 95 non è più pertinente e alcuni commentatori ritengono che la norma sia ora "inutile". La norma in materia di criterio di aggiudicazione per i lavori sotto soglia è l'art. 36 comma 9-bis che così recita: "Fatto salvo quanto previsto all'art.95 comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa". Infine all'art. 2, comma 4, della legge n. 120/2020 è introdotta una deroga generalizzata di contenuto indefinito e residuale e dunque potenzialmente idonea a derogare anche il disposto dell'art. 148, comma 6. Pertanto, ove si ritenga di poter affidare un lavoro attinente a villa storico artistica con il criterio del prezzo più basso occorrerà una specifica motivazione esplicativa degli aspetti di diritto e di fatto che la supportino adeguatamente.

Domande
risposte

Domanda Quale rif. normativo va utilizzato per affidamenti di modesta entità (gettone di presenza) per attività promozione lettura in cui i relatori prestano attività occasionale in rit. acconto o pIVA? D.Lgs165/01art.7c.6 o D.Lgs50/16 artt.36 e 63?

risposta senza dubbio il D.Lgs165/ art.7c.6 perché in questo affidamento non sussiste la necessità di operare con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio , cioè con gli elementi tipici dell'organizzazione imprenditoriale

Domande
risposte

domanda Quali sono i principali rischi corruttivi per questa tipologia di appalti e relative misure

Risposta I piani anticorruzione del MIBAC contengono vari elementi utili per rispondere alla sua domanda. Per quanto riguarda la mia esperienza credo che si debba far riferimento specialmente a due aspetti: per ciò che attiene ai restauri occorre prestare attenzione al rischio di incorrere nella eccessiva fiduciarità degli incarichi: a questo proposito ritengo utile distinguere tra criteri reputazionali, basati su elementi oggettivi e aspetti fiduciar derivanti essenzialmente da aspetti soggettivi. Per quanto riguarda i servizi (museali, bibliotecari ...) credo occorrerà prestare attenzione al rischio di oligopolio o anche di spartizione dei territori da parte di centrali di operatori economici nazionali.

Domande
risposte

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto

Dpcm 3
novembre
2020 in
materia di
attività
culturali

- La pandemia ha generato per il mondo della cultura quella che possiamo definire la più grande crisi dell'età moderna
 - Ha generato una crisi economica gravissima
 - Ha messo discussione il ruolo delle attività culturali
- Sta imponendo di inventare nuove modalità di rapporto con il pubblico e i cittadini

Dpcm 3
novembre
2020 in
materia di
attività
culturali

- Come comportarsi per i servizi già appaltati?
- Che fare dei servizi in scadenza?

Dpcm 3
novembre
2020 in
materia di
attività
culturali

• «Art. 01. (Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura). -
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,

DI 146/2015
convertito con
legge 12
novembre
2015, n.182

• Sono considerati servizi essenziali:

- i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

Art. 1, comma 2,
let. A) legge
146/1990 Norme
sull'esercizio del
diritto di
sciopero nei
servizi pubblici
essenziali

- È possibile rinegoziare le prestazioni oggetto dei servizi culturali, ad esempio svolgendo attività di back office in luogo di servizi di front office oggi sospesi?
- È possibile prorogare gli appalti in corso fino al 31.12.2021?
- In quali condizioni possono svolgersi procedure in questa fase caratterizzata dalla difficoltà o impossibilità a programmare attività?

Gli appalti durante il covid: che fare?

- Legge n. 120/2020 di conversione del DL n.76/2020
- Dlgs n. 50/2016 Codice dei contratti
- Dlgs . 42/2004 Codice dei beni culturali
- Dlgs 267/2000 Testo Unico Enti Locali.

Appalti in materia di beni e servizi culturali

Codice del terzo settore Dlgs 3.7.2017, n. 117

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si considerano di interesse generale..... interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 eorganizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura

Altri
affidamenti in
materia di beni
culturali

Novità introdotte dalla legge n. 120/2020 di conversione del DL n.76/2020

- 1) Introduzione del contratto di appalto quale istituto idoneo per attuare forme di gestione indiretta di attività di valorizzazione di beni culturali;
- 2) introduzione di un regime derogatorio anche per gli interventi su edifici pubblici destinati ad attività istituzionali e sottoposti a vincolo
- 2) Disciplina di una forma specifica di concessione volta a mantenere il rischio operativo in capo al concessionario ferma restando la possibilità per la SA di progettare i servizi;
- 3) Disciplina dei contratti di sponsorizzazione per i beni culturali;
- 4) Introduzione e disciplina di "forme speciali di partenariato pubblico privato";
- 6) possibilità per i comuni , per lo sviluppo di iniziative (anche) culturali di far utilizzare temporaneamente edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

Novità
introdotte
dalla legge n.
120/2020 di
conversione
del DL
n.76/2020

- La legge 120/2020 ha introdotto:
 - 1) coordinamento tra codice dei contratti e codice dei beni culturali
 - 2) coordinamento tra dei contratti, codice del terzo settore e codice dei beni culturali

Novità
introdotte
dalla legge n.
120/2020 di
conversione
del DL
n.76/2020

- La legge 120/2020 non ha disciplinato:
 - 1) La gestione provvisoria dei contratti relativi ai servizi culturali e
 - 2) modalità emergenziali di affidamento di servizi culturali nel contesto "emergenza Covid" ove non è possibile prevedere se e quando potranno essere riaperti i servizi e le attività culturali rivolte al pubblico.
- In questo contesto il riferimento legislativo rimane l'art. 106 (modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)

- Acquisti di beni culturali
- Appalti di servizi culturali
- Appalti di lavori su beni culturali
- Concessioni
- Contratti di partenariato pubblico privato
- Contratti di sponsorizzazione
- Forme speciali di partenariato

I beni culturali
nel codice dei
contratti

- La direttiva UE n. 24/2014 consente l'affidamento senza gara nel caso di acquisto di opere d'arte, in quanto l'identità dell'artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell'opera d'arte stessa
- In ragione di ciò l'art. 32 della direttiva consente l'uso della procedura negoziata senza gara se lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica

Appalti in
materia di beni
culturali

La direttiva n. 24/2014 UE stabilisce per gli affidamenti in materia di beni e servizi culturali “particolari regimi di appalto”

(titolo III, art. 74 e ss.)

Quali sono i beni e servizi oggetto di “particolari regimi? Quelli di cui all’allegato IX del codice dei contratti

Appalti in materia servizi culturali

Deroga da 79995000-5 a 79995200-7;

- Servizi di amministrazione biblioteche (79995000-5)
- servizi di archiviazione (79995100-6)
- Servizi di catalogazione (79995200-7)

Deroga da 92000000-1 a 92700000-8

Servizi ricreativi, culturali, sportivi (92000000-1)

- Servizi artistici (92312000-1)
- Servizi di biblioteche e archivi (92510000-9) biblioteche (92511000-6) archivi (92512100-3)
- Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini ((92520000-2)
- Servizi di musei (92521000-9) servizi di esposizione in musei (92521100-0)
- Servizi di salvaguardia reperti e oggetti esposti (92521210-1)
- Servizi di salvaguardia siti ed edifici storici (92522000-6)
- Servizi di salvaguardia giardini botanici, zoologici, riserve naturali ((92530000-5)
- Servizi salvaguardia fauna selvatica (92534000-3)

servizi elencati
all'allegato IX
del Codice dei
contratti

- Art.35 codice dei contratti
- Ai fini dell'applicazione del codice dei contratti, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
.....
- euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX

In cosa
consiste il
"particolare
regime di
appalto"

• Art. 143 codice dei contratti

- Per i servizi di cui all'allegato IX il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione può essere riservato a determinate "organizzazioni" che:
 - Hanno come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi elencati all'allegato IX
 - i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o ridistribuiti, ciò dovrà basarsi su considerazioni partecipative;
 - le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

In cosa
consiste il
"particolare
regime di
appalto"

- ed inoltre:
 -l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
 - La durata massima del contratto non supera i tre anni.

In cosa
consiste il
"particolare
regime di
appalto"

Il codice dei contratti disciplina anche la concessione di servizi (e implicitamente anche dei servizi culturali)

contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

Definizione di concessione di servizi nel codice dei contratti

- Il codice dei beni culturali

- *Art. 6, comma 3* La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

il codice dei
beni culturali in
materia di
rapporto
pubblico
privato

Art. 6 - attività di valorizzazione dei beni culturali

Attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

il codice dei
beni culturali:
cos'è la
valorizzazione

- Il codice dei beni culturali

Art. 114, comma 1 - Gli enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.

Comma 3 - I soggetti che, ai sensi dell'art. 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

il codice dei
beni culturali in
materia di
rapporto
pubblico
privato

Il codice dei beni culturali prima del decreto semplificazioni disciplinava, quale forma indiretta di gestione di servizi culturali, la concessione ma non l'appalto

- *Art. 115 Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.*
- *2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.*
- *3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata*

il codice dei beni culturali in materia di servizi culturali (prima del decreto semplificazioni)

Consiglio di Stato, Sez. V, 27/10/2020 n. 6549

La qualificazione in termini di concessione dell'affidamento della gestione a terzi dei servizi aggiuntivi è coerente con la struttura dei suddetti servizi, atteso che l'amministrazione trasferisce il diritto di gestire il servizio in favore dei visitatori/utenti dietro pagamento di un canone, e che sussistono altresì i caratteri del pubblico servizio per la valorizzazione dei beni culturali in presenza :

Cosa si intende per concessione nel codice dei beni culturali

- a) della titolarità del servizio in capo all'amministrazione;
- b) della sua destinazione alla soddisfazione di esigenze della collettività;
- c) della predisposizione, da parte della PA, di un programma di gestione, con obblighi di condotta e livelli qualitativi vincolanti per il privato;
- d) del mantenimento da parte della PA dei corrispondenti poteri di indirizzo, vigilanza ed intervento.

Cosa si intende per concessione nel codice dei beni culturali

Il codice dei beni culturali dopo la riforma, disciplina, quale forma indiretta di gestione di servizi culturali, sia la concessione sia l'appalto

Art. 115 Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata

il codice dei
beni culturali in
materia di
servizi culturali
(dopo il decreto
semplificazioni)

Il codice dei beni culturali distingue le seguenti tipologie di affidamento (in appalto o in concessione):

- 1) affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali*
- 2. affidamento servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (servizi aggiuntivi).*
- 3. affidamento servizi strumentali (pulizia, vigilanza, biglietteria) (in concessione in caso di integrazione con i servizi di cui ai punti precedenti, altrimenti in appalto) .*

il codice dei
beni culturali in
materia di
servizi culturali
(dopo il decreto
semplificazioni)

Art. 117. Servizi per il pubblico

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapositive e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

servizi di
assistenza
culturale e di
ospitalità al
pubblico
(servizi
aggiuntivi)

Art. 117. Servizi per il pubblico

3... ..

...È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 (servizi aggiuntivi) e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. (comma così modificato dall'art. 8, comma 7-bis), della legge n. 120 del 2020)

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'art.115.

il codice dei beni culturali in materia di servizi di assistenza culturale e di ospitalità al pubblico dopo il decreto semplificazioni

- L'affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali
- e
- l'affidamento servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (servizi aggiuntivi).
- costituiscono un importante strumento di valorizzazione rispetto ai quali il servizio di biglietteria, al pari di quello di pulizia o di vigilanza, è un mero servizio strumentale, senza valenza di valorizzazione; esso può essere gestito in forma integrata con i servizi di valorizzazione e aggiuntivi, fermo restando che questi ultimi sono il servizio principale

Consiglio di Stato, Sez. V, 27/10/2020 n. 6549 in materia di servizi integrati

• Codice dei beni culturali

Art. 117 comma 3 - *Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. vv) del codice dei contratti, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati.*

concessione
integrata di
servizi culturali

- Le concessione di servizi culturali
- La gestione in forma indiretta è attuata ..., ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque:
 - il rischio operativo a carico del concessionario
 - e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

art. 115
comma 4 del
codice beni
culturali dopo
il decreto
semplificazioni

il rischio operativo Ai fini dell'inquadramento di un contratto come concessione è necessario che sia trasferito sul concessionario il rischio operativo, ovvero il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera zz) del d.lgs. n. 50/2016 si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto di concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Qualora tale trasferimento del rischio non sussista la fattispecie contrattuale va inquadrata nel novero degli appalti pubblici.

cos'è il rischio operativo

Per quanto sopra, nelle gare che hanno ad oggetto i servizi aggiuntivi e le attività di valorizzazione, ancorchè integrati con servizi strumentali (pulizia...), l'attività prevalente e, corrispondentemente, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e tecnica professionali, devono essere riferiti sempre a tali servizi in via prioritaria.

cos'è il rischio operativo

• DECRETO - 29 gennaio 2008

• Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura. (GU n. 88 del 14-4-2008)

• Il decreto si applica solo per lo Stato ma è un utile riferimento per chi non sia tenuto alla sua applicazione

come affidare i
servizi culturali
integrati

• **Art. 113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica**

(articolo dichiarato illegittimo da Corte Cost. con sentenza 27 luglio 2004, n. 272)

Il TUEL in materia di servizi privi di rilevanza economica (tra cui i servizi culturali)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. ⁽³⁾

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

Il TUEL in
materia di servizi
privi di rilevanza
economica (tra
cui i servizi
culturali)

Considerando che i servizi culturali sono servizi essenziali non è un caso che il d.p.c.m. nulla abbia previsto con riferimento alle attività di *back office* che vengono quotidianamente svolte all'interno dei musei, come ad esempio la conservazione, la catalogazione e l'archiviazione dei beni culturali: un silenzio questo che deve essere interpretato nel senso che nessuna di queste attività dovesse considerarsi sospesa, fermo restando il rispetto da parte dei lavoratori delle regole del distanziamento sociale e il loro diritto a lavorare da casa con strumenti telematici

i servizi
culturali ai
tempi del
covid

Art. 120. Sponsorizzazione di beni culturali

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

i contratti di sponsorizzazione nel codice dei beni culturali

- Art. 151 codice dei contratti
- La disciplina di cui all'art.19 del codice dei contratti si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui al codice dei beni culturali, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

i contratti di sponsorizzazione nel codice dei contratti

Affidamento di contratti di sponsorizzazione per importi superiori a quarantamila euro

Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, **il contratto può essere liberamente negoziato**, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse,

Resta fermo restando il rispetto dell'art. 80 del codice dei contratti.

Ove lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia **e non trovano applicazione le disposizioni** nazionali e regionali **in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

i contratti di sponsorizzazione nel codice dei contratti (art. 19)

Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare **forme speciali di partenariato** con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato **analoghe o ulteriori** rispetto a quelle previste dal comma 1.

forme speciali di
partenariato
art. 151 comma 3
codice dei
contratti

In attuazione dell'articolo 115 Dlgs n. 42/2004 il MIBAC, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

forme speciali
di partenariato
art. 89, comma
17 codice terzo
settore

Lavori e interventi su beni culturali

“fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto”

L'art. 2 del dl 76.2020 stabilisce l'applicazione di una deroga generalizzata agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

la deroga per i
lavori e gli
interventi su
beni culturali

- appalti di lavori nel settore dei beni culturali
- Artt. da 145 a 151 codice dei contratti
- DM 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del dlgs n. 42/2004

Disciplina applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali (codice dei contratti)

- Parte II (contratti di appalto per lavori servizi forniture)
- Titolo VI (regimi particolari d'appalto)
- Capo III (appalti nel settore dei beni culturali)

Disciplina applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali (codice dei contratti)

Per i lavori (e interventi) su beni culturali è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento

- Gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

Qualificazione
art. 146 codice
dei contratti e
art. 9 bis
codice beni
culturali

Per i lavori (e interventi) su beni culturali non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento,

I lavori su beni culturali sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale

Avvalimento
nei lavori e
interventi su
beni culturali

per le lavorazioni di cui alla categoria SOA OG2 non è ammissibile l'istituto dell'avvalimento, in ragione della natura specialistica delle stesse (art. 146 del d.lgs. 50/16).

È invece consentito il subappalto cosiddetto necessario o qualificante;

TAR Campobasso, 17.10.2020 n. 278 ha avviato il giudizio di legittimità costituzionale ipotizzando una disparità di trattamento

Avvalimento
nei lavori e
interventi su
beni culturali

• Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. (restauratori di beni culturali qualificati ai sensi dalla normativa vigente)

la
progettazione
per lavori e
interventi su
beni culturali

I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini:

1) non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento

Lavori cat. OS2

2) il progetto di fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa.

Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento.

Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.

Lavori cat. OS2

Qualora il RUP accerti che la natura e le caratteristiche del bene, o il suo stato di conservazione, presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, può prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.

- corrispondentemente

Non sono considerati varianti in corso d'opera:

- gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Varianti nei
lavori su beni
culturali

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Varianti in corso d'opera

Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali, (e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini), la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori.

Discrimine tra
lavori e servizi
nei beni
culturali
art. 148,
comma 3
codice dei
contratti



Slides a cura di: Antonio Bertelli e Francesco Bertelli

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie
per
la
partecipazione!**